



**COMUNE DI BRESCIA**

**GIUNTA COMUNALE**

Delib. n. 320

Data 27/07/2022

OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE SERVIZI ABITATIVI E INCLUSIONE. SETTORE SERVIZI SOCIALI. PROGETTO CONTENIMENTO PROCEDURE DI SFRATTO. RIDEFINIZIONE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI O COMUNQUE SOTTOPOSTI A SFRATTO. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI.

L'anno 2022, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	--

Presiede il Sindaco Emilio Delbono

Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 sono stati rivisti i criteri di accesso ai contributi per sanare i casi di morosità incolpevole, stabiliti in precedenza dal Decreto Ministeriale n. 202 del 14.5.2014;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. X/5644 del 3.10.2016, la Regione Lombardia ha definito le Linee Guida per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e il riparto delle risorse ai Comuni per l'anno 2016, in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016;
- che tale misura è stata rinnovata di anno in anno e da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. XI/5395 del 18.10.2021, la Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e definito il riparto delle risorse ai Comuni per l'anno 2021, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 2021 di concerto con il MEF;

Rilevato:

- che con deliberazione della G.C. n. 676 del 15.11.2016 sono state approvate le linee guida per l'attuazione degli interventi a sostegno degli inquilini in situazione di morosità incolpevole, confermate e integrate, alla luce delle deliberazioni regionali nel frattempo intervenute, con deliberazione della G.C. n. 697 del 30.11.2018 che definiva i criteri di accesso ai contributi, in attuazione delle deliberazioni regionali;
- che con successive diverse deliberazioni della G.C. e da ultimo con deliberazione n. 699 del 30.11.2018 sono state approvate ulteriori linee di intervento finanziate da fondi comunali a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, o soggetti a sfratto per finita locazione, o escomio dovuto a vendita all'asta dell'immobile;
- che con deliberazione della G.C. n. 131 del 21.4.2021 è stato approvato l'accordo tra il Comune di Brescia e le associazioni in rappresentanza di proprietari e di inquilini relativo alla partecipazione delle predette organizzazioni al progetto contenimento procedure di sfratto, accordo che prevede fra l'altro l'istituzione di una commissione chiamata ad esprimere parere circa l'attribuzione dei predetti contributi;

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Servizi Abitativi e Inclusione n. 1518 del 19.8.2021, nell'ambito del Progetto Brescia la Mia Nuova Casa, è stata istituita l'Agenzia per la Casa;
- che il Piano della Performance 2022 approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 2.2.2022 prevede espressamente la necessità di rivedere le misure nella nuova ottica di sistema, che tenga conto sia della crisi indotta dalla pandemia sia del fatto che le politiche abitative comunali si sono nel contempo modificate, sono progredite ed è stata creata una filiera di interventi che va dal contenimento sfratti, alle azioni dell'Agenzia per la Casa fino all'utilizzo degli strumenti previsti nella normativa regionale (servizi abitativi transitori, pubblici, sociali);

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di aggiornare, anche secondo un quadro che risulti organico relativamente agli interventi sopra descritti, le misure economiche a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, o comunque sottoposti a misure di sfratto, finanziate sia con fondi regionali, sia con fondi comunali, approvando a tal fine i criteri di cui agli allegati sub A (criteri per i contributi finanziati con fondi regionali) e sub B (criteri per i contributi finanziati con fondi comunali) del presente provvedimento;

Precisato:

- che i criteri di cui all'allegato A costituiscono una specificazione di quanto disposto con D.G.R. n. XI/5395 del 18.10.2021 e che, a fronte di ulteriori disposizioni regionali, gli stessi dovranno intendersi automaticamente integrati;
- che dei criteri allegati sub A e sub B verrà data pubblicità mediante sito Internet istituzionale con la relativa modulistica predisposta dal Settore Servizi Abitativi e Inclusione e che gli inquilini interessati possono presentare istanza in ogni momento dell'anno;
- che l'attribuzione dei contributi viene disposta "a sportello" fino all'esaurimento dei fondi, ricorrendone i presupposti, con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Abitativi e Inclusione, sentita la commissione di cui sopra, fatti salvi i casi in cui, per l'urgenza determinata dall'imminenza dell'esecuzione dello sfratto con dispiegamento della forza pubblica, debba darsi corso alla procedura con successiva presa d'atto da parte della commissione medesima nella prima seduta utile;
- che presupposto per l'effettiva erogazione dei contributi è il consenso della proprietà da formalizzare in apposito accordo condizionato alla stipula di nuovo contratto di locazione o al rinvio della procedura di sfratto, come meglio dettagliato negli allegati, e che i contributi stessi vengono versati direttamente alla proprietà;
- che laddove ricorrano i presupposti per l'ammissione al progetto in capo all'inquilino richiedente e pur in assenza del consenso del proprietario circa l'applicazione delle misure,

l'inquilino stesso è da ritenersi ammesso comunque al progetto di contenimento delle misure di sfratto ai fini dell'assegnazione degli alloggi di SAP, SAT, per la priorità d'accesso ai servizi dell'Agenzia per la Casa, nonché in sede di Tavolo Sfratti Prefettizio, per le finalità proprie di tale organo;

- che in caso di situazioni di fragilità (presenza nel nucleo di minori, disabili, o anziani, o di persone comunque in carico ai servizi), il Settore Servizi Abitativi e Inclusione, a fronte dell'istanza di adesione al progetto contenimento sfratti, segnala la situazione al competente Servizio Sociale Territoriale, per l'elaborazione di una progettualità sviluppata in sinergia, finalizzata a mettere in campo tutte le risorse necessarie ed adeguate per il nucleo familiare;

Visto l'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dato atto che del presente provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14.7.22 dalla responsabile del Settore Servizi Abitativi e Inclusione e dal responsabile del Settore Servizi Sociali e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di aggiornare, per i motivi di cui in premessa e secondo quanto ivi precisato, le iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, o comunque sottoposti a sfratto, approvando i criteri per l'attribuzione dei relativi contributi di cui agli allegati sub A (fondi regionali) e sub B (fondi comunali);
- b) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

ALL.A

**Misure regionali a sostegno degli inquilini morosi in situazione di sfratto per morosità incolpevole. Criteri di attribuzione dei contributi in attuazione della DGR n. XI/5395 del 18.10.2021, e sue eventuali successive modifiche e integrazioni**

**ART. 1 LINEE DI INTERVENTO**

Le iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli sono finalizzate al permanere dell'inquilino nell'alloggio oggetto di procedura di sfratto e quindi si sostanziano in contributi erogati sia alla parte proprietaria, sia direttamente agli inquilini nei casi espressamente previsti. Esse sono attuate con le seguenti modalità:

- 1. Linea 1 regionale "Mantenimento del contratto" - Contributo in caso di procedimento di sfratto non ancora convalidato:** contributo, fino a un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni. Nel caso in cui il contributo erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00, la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all'estinzione del giudizio. Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti con idonea documentazione la propria disponibilità a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
- 2. Linea 2 regionale "Nuovo Contratto" - Contributo in caso di procedimento di sfratto convalidato - sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a canone inferiore a quello di mercato per il medesimo alloggio oggetto della procedura di sfratto:** contributo fino a un massimo di € 12.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con un canone inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del procedimento di convalida. La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo pari a € 8.000,00. La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il

pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti la propria disponibilità tramite accordo di conciliazione a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

3. **Linea 3 regionale "Rinvio" - Contributo in caso di procedimento di sfratto convalidato - differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile:** contributo fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti la propria disponibilità a consentire il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

4. **Linea 4 regionale "Nuova abitazione" - Contributo in caso di procedimento di sfratto convalidato per la ricerca di una nuova soluzione abitativa:** contributo fino a un massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere il deposito cauzionale di un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per il quale venga sottoscritto dall'inquilino moroso incolpevole un nuovo contratto di locazione con un canone inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o a canone inferiore a quello di mercato, anche al di fuori del territorio del Comune di Brescia, ma comunque in Regione Lombardia, a rimborsare le spese documentate per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche, a sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo viene erogato al nuovo proprietario e all'inquilino per quanto di rispettiva competenza.

In ogni caso l'erogazione dei contributi non può essere finalizzata alla stipula di un nuovo contratto di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici(SAP).

## **ART. 2 PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE LINEE DI INTERVENTO**

L'unità immobiliare deve avere carattere abitativo (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9), non appartenere ai servizi abitativi pubblici (SAP), essere sita nel territorio del Comune di Brescia, essere oggetto di sfratto per morosità.

### **ART. 3 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE LINEE DI INTERVENTO**

Le linee di intervento di cui sopra all'art. 1 sono disposte, a domanda, a sostegno degli inquilini in condizione di sfratto per morosità incolpevole, titolari di contratto di locazione nel libero mercato, o per un alloggio definito Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r.16/2017.

Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non possono provvedere al pagamento del canone locativo nel libero mercato a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovute a una delle seguenti cause, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del lavoro per licenziamento o per mancato superamento del periodo di prova;
- mobilità;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cessazione di attività libero-professionale o di imprese registrate;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli;
- cessazione dell'erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Per risultare valida ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata successivamente alla registrazione del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

Inoltre il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e avere la residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. L'anno di residenza è valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione alle presenti iniziative;
- avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno;
- non essere titolare o non avere nel proprio nucleo un componente che sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento regionale n. 3/2019;
- non aver già beneficiato in passato dei contributi ai sensi delle precedenti delibere regionali sulla morosità incolpevole per il medesimo alloggio.

#### **ART. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA**

A fronte dell'accordo con la proprietà, secondo quanto precisato all'art. 1, o in sede di Tavolo Sfratti ove previsto, i contributi vengono erogati a sportello fino all'esaurimento dei relativi fondi. In caso di insufficienza dei fondi, a parità delle altre condizioni, per domande valutate contestualmente, costituisce criterio preferenziale per la concessione delle diverse tipologie di contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;

- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o ai competenti servizi per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

I contributi di cui alle linee di interventi descritte all'art. 1 non sono da considerarsi incompatibili con altri contributi messi a disposizione direttamente dal Comune di Brescia per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli, e in generale con altre tipologie di contributo messe a disposizione da parte del Comune. I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza.

#### **ART. 5 RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato nei presenti criteri si fa rinvio alla DGR n. XI/5395 del 18.10.2021, e sue eventuali successive modifiche e integrazioni. In caso di deliberazioni successive che apportino modifiche alla disciplina in essere, i presenti criteri si intenderanno automaticamente aggiornati.

ALL.B

**Misure comunali a sostegno degli inquilini. Criteri di attribuzione dei contributi**

**ART. 1 LINEE DI INTERVENTO**

Le iniziative comunali sono finalizzate al contenimento delle procedure di rilascio degli immobili e si sostanziano in contributi erogati sia alla parte proprietaria, sia direttamente agli inquilini nei casi espressamente previsti. Esse sono attuate con le seguenti modalità:

**1. Linea 1 comunale "Mantenimento del Contratto" - Contributo in caso di procedimento di sfratto per morosità non ancora convalidato:**

contributo, fino a un massimo di € 6.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere.

Nel caso in cui il contributo erogabile per sanare la morosità risulti inferiore a € 6.000,00, la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento delle spese legali sostenute dal proprietario.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti con idonea documentazione la propria disponibilità a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

**2. Linea 2 comunale "Nuovo contratto" - Contributo in caso di procedimento di sfratto per morosità convalidato - sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato o a canone inferiore a quello di mercato per il medesimo alloggio oggetto della procedura di sfratto:**

contributo fino a un massimo di € 10.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con un canone inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del procedimento di convalida. La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo pari a € 6.000,00. La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti la propria disponibilità tramite Accordo di conciliazione a rinunciare

all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

3. **Linea 3 comunale "Rinvio" - Contributo in caso di procedimento di sfratto per morosità e per finita locazione convalidato e per alloggio all'asta finalizzato al differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile:** contributo fino a un massimo di € 3.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa al nucleo familiare. E' previsto anche per il nucleo che risulti in attesa di assegnazione di un alloggio pubblico, sociale, transitorio.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio che manifesti la propria disponibilità a consentire il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

4. **Linea 4 comunale "Nuova abitazione"- Contributo in caso di procedimento di sfratto per morosità e per finita locazione convalidato e per alloggio all'asta finalizzato alla ricerca di una nuova soluzione abitativa:** contributo fino a un massimo di € 4.000,00 utile a corrispondere il deposito cauzionale di un nuovo alloggio sul mercato privato o facente parte dei servizi abitativi, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per il quale venga sottoscritto dall'inquilino moroso incolpevole un nuovo contratto di locazione con un canone inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o a canone inferiore a quello di mercato, anche al di fuori del territorio del Comune di Brescia. Il contributo può essere finalizzato anche al rimborso delle spese documentate per il trasloco, a sanatoria di posizioni debitorie documentate dei soggetti destinatari di procedura di rilascio verso concessionari di pubblici servizi (acqua, luce, gas, rifiuti), per la stipula di nuovi contratti documentati delle utenze domestiche. Il contributo viene erogato al nuovo proprietario e all'inquilino per quanto di rispettiva competenza.

Fatto salvo il necessario accordo con la proprietà, in caso di particolare e documentata fragilità sociale attestata dai competenti servizi, è ammessa l'integrazione dei contributi di cui sopra con ulteriori importi sulla base di un progetto personalizzato elaborato dal servizio sociale, progetto volto in particolare a favorire la sostenibilità nel tempo del rapporto locatizio.

## **ART. 2 PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE LINEE DI INTERVENTO**

L'unità immobiliare deve avere carattere abitativo (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9), non appartenere ai servizi abitativi pubblici (SAP), essere sita nel territorio del Comune di Brescia. L'unità immobiliare deve essere locata nel libero mercato, o essere un alloggio definito Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r.16/2017 ed essere oggetto di:

- a) sfratto per morosità con atto di intimazione con citazione per la convalida depositato presso il Tribunale;
- b) sfratto per finita locazione con atto di intimazione con citazione per la convalida depositato presso il Tribunale;
- c) decreto di trasferimento coattivo della proprietà di un immobile (proprietario o inquilino di alloggio all'asta a seguito di pignoramento).

## **ART. 3 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE LINEE DI INTERVENTO**

Le linee di intervento di cui sopra all'art. 1 sono disposte, a domanda, a sostegno degli inquilini (nel caso di cui all'art. 2 punto c) anche proprietari), la cui abitazione di residenza si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2.

In caso di sfratto per morosità deve trattarsi di morosità incolpevole, intendendosi per tale anche il permanere nel tempo di una condizione di onerosità dell'affitto in relazione al reddito, che si intende verificata quando il rapporto canone di locazione/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 10%.

Inoltre il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e avere la residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno sei mesi, periodo valutato con riferimento alla

- data di presentazione della domanda di ammissione alle presenti iniziative;
- avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno;
  - non essere titolare o non avere nel proprio nucleo un componente che sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento regionale n. 3/2019.

#### **ART. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA**

A fronte dell'accordo con la proprietà, secondo quanto precisato all'art. 1, o in sede di Tavolo Sfratti ove previsto, i contributi vengono erogati a sportello fino all'esaurimento dei relativi fondi. In caso di insufficienza dei fondi, a parità delle altre condizioni, per domande valutate contestualmente, costituisce criterio preferenziale l'ISEE più basso.

I contributi di cui alle linee di intervento descritte all'art. 1 non sono da considerarsi incompatibili con altri contributi messi a disposizione con fondi regionali, oppure direttamente dal Comune di Brescia, ma essi non potranno essere concessi a favore dello stesso inquilino che li abbia ricevuti per la medesima linea di intervento nelle tre annualità precedenti per il medesimo alloggio.